



Consiglio regionale

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia

Art. 1
(Finalità)

1. Nell'ottica di accelerare e facilitare le procedure in ambito urbanistico, la presente legge detta disposizioni di modifica alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) e stabilisce misure straordinarie e temporanee di semplificazione in materia urbanistica al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione, a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da COVID-19.

CAPO I
Modifiche alla l.r. 18/1983

Art. 2
(Modifiche all'art. 10 della l.r. 18/1983)

1. All'articolo 10 della l.r. 18/1983 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica dell'articolo le parole "di adozione" sono soppresse;
 - b) prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), i Comuni provvedono all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata.";
 - c) al comma 4, le parole "qualora occorra" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di";
 - d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Provincia si esprime in merito alla conformità del Piano regolatore generale con la pianificazione territoriale provinciale all'interno della Conferenza dei Servizi di cui al comma 4.".

Art. 3
(Modifica all'art. 12 della l.r. 18/1983)

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 18/1983 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all'art. 16 della l.r. 18/1983)

1. All'articolo 16 della l.r. 18/1983 i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

Art. 5

(Modifiche all'art. 20 della l.r. 18/1983)

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 18/1983 è sostituito dal seguente:
"4. Il provvedimento di adozione del piano è inviato alla Provincia che si esprime in merito alla conformità con la pianificazione territoriale provinciale all'interno della Conferenza dei Servizi di cui al comma 5."
2. Al comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 18/1983 sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"- adeguamento alle definizioni uniformi di cui alla legge regionale 23 agosto 2019, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019))) senza modifica di carico urbanistico, per la cui definizione si rinvia all'Allegato A dell'Intesa Stato Regioni di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)".
3. Al comma 8-bis dell'articolo 20 della l.r. 18/1983 le parole "adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7." sono sostituite dalle seguenti: "approvati dalla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 5, comma 13, lettera b), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106."

Art. 6

(Modifiche all'art. 21 della l.r. 18/1983)

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 21 della l.r. 18/1983 sono abrogati.

Art. 7

(Modifica all'art. 23 della l.r. 18/1983)

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 18/1983 è sostituito dal seguente:
"3. Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è quello di cui agli articoli 20 e 21. Decorso 30 giorni dalla presentazione degli atti senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi ovvero avanzato richieste di integrazione istruttoria e/o documentale, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto di diffida, trasmettendone copia alla Regione, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 giorni senza che il Comune abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 30 giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta, all'uopo designato."

Art. 8
(Inserimento dell'art. 23-bis nella l.r. 28/2011)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 18/1983 é inserito il seguente:

"Art. 23-bis
(Disposizioni attuative dell'art. 2-bis del d.p.r. 380/2001)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001, all'interno di piani attuativi o di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario, i Comuni possono prevedere limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati in deroga a quelli previsti dal d.m. 1444/1968, purché finalizzati alla riqualificazione ed al recupero urbano delle zone omogenee di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 9 del d.m. 1444/1968."

Art. 9
(Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 18/1983)

1. L'articolo 30 della l.r. 18/1983 é sostituito dal seguente:

"Art. 30
(Interventi edilizi)

1. Per l'individuazione e la definizione degli interventi edilizi trovano integrale applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni."

Art. 10
(Sostituzione dell'art. 33 della l.r. 18/1983)

1. L'articolo 33 della l.r. 18/1983 è sostituito dal seguente:

"Art. 33
(Variazione degli strumenti urbanistici)

1. Per la variazione dei piani vigenti si rinvia alle disposizioni della presente legge relative alla formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi.
2. Non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi:
 - a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
 - b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
 - c) gli adeguamenti, entro il 10% della superficie territoriale, di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento attuativo;
 - d) le modificazioni del tipo di strumento attuativo specificatamente imposto dallo strumento urbanistico generale; la modificazione non è applicabile nel caso in cui lo

strumento urbanistico generale vigente preveda il ricorso a piani di recupero e Piani di Inseadimento Produttivo (PIP);

- e) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale;
 - f) le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati e alle prescrizioni a seguito di approvazione della microzonazione sismica in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative;
 - g) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio già interamente urbanizzato alla formazione di strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse, ove finalizzate ad interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana;
 - h) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
 - i) l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
 - j) il cambio di destinazione d'uso in applicazione del d.p.c.m. 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), purché sia garantito il reperimento o la monetizzazione degli standard;
 - k) le determinazioni volte ad assoggettare, all'interno degli strumenti attuativi di iniziativa pubblica o privata, porzioni di territorio fino a un massimo di cinquemila metri quadrati di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28 del d.p.r. 380/2001, in parziale attuazione dei predetti strumenti, purché non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);
 - l) le retrocessioni a zona agricola o verde privato da precedenti zone con carico urbanistico superiore;
 - m) l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale generale alle definizioni dell'allegato A dell'Intesa Stato Regioni dell'11 novembre 2016, quando la loro applicazione non determini modifica delle zonizzazioni e aumento del carico urbanistico dello strumento di pianificazione comunale generale.
3. Le modificazioni di cui al comma 2 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare, trasmessa alla Provincia competente, che può attivarsi ai sensi del comma 4.
 4. In caso di approvazione di varianti allo strumento urbanistico con la procedura di cui al comma 3, che non rientrino nelle fattispecie contemplate al comma 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare, è ammesso motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi)."

Art. 11
(Inserimento dell'art. 35-bis nella l.r. 18/1983)

1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 18/1983 è inserito il seguente:

"Art. 35-bis
(Integrazione delle procedure di VAS e di pianificazione)

1. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 11, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di garantire la semplificazione e lo snellimento delle relative procedure e di quelle urbanistiche, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia, si svolge in modo integrato con le procedure urbanistiche previste dalla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale, con provvedimento amministrativo, approva specifiche disposizioni per l'integrazione della VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica."

Art. 12
(Abrogazione degli artt. 63 e 64 della l.r. 18/1983)

1. Gli articoli 63 e 64 della l.r. 18/1983 sono abrogati.

Art. 13
(Modifica all'art. 70 della l.r. 18/1983)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 70 della l.r. 18/1983 è inserito il seguente:
"9-bis. E' autorizzato il frazionamento in più unità abitative degli immobili edificati, ai sensi del presente articolo alle seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia esistente da almeno 20 anni;
b) che il frazionamento venga richiesto per soddisfare esigenze abitative di parenti di primo grado del proprietario."

Art. 14
(Sostituzione dell'art. 71 della l.r. 18/1983)

1. L'articolo 71 della l.r. 18/1983 è sostituito dal seguente:

"Art. 71
(Manufatti connessi alla conduzione del fondo)

1. Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, ivi comprese le strutture di ricovero previste dall'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione), gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.

2. I manufatti di cui al comma 1 possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. E' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3.000 metri quadrati.
3. Non è soggetta alle limitazioni di cui al comma 2 la realizzazione di serre o coperture stagionali destinate a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del Comune."

Art. 15

(Modifiche all'art. 75 della l.r. 18/1983)

1. All'articolo 75 della l.r. 18/1983, le lettere c) ed f) del comma 1 sono abrogate.

Art. 16

(Interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 80 della l.r. 18/1983)

1. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 80 della l.r. 18/1983 è interpretato autenticamente nel senso che, all'interno del perimetro del centro urbano, per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni individua e perimetra le fasce di pericolosità idraulica, la fascia di salvaguardia interdotta alle edificazioni in adiacenza è individuata mettendo a confronto, ed adottando infine quella che ne risulti più esterna, a favore di sicurezza, la fascia stabilita ai sensi del primo periodo del comma 6 e la ulteriore fascia derivante dalla apposizione della distanza di 10 metri dal limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosità P4.

CAPO II

Ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia

Art. 17

(Modifiche all'art. 44 della l.r. 11/1999)

1. All'articolo 44 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati;
 - b) al comma 1-quinques le parole "oppure dell'Amministrazione comunale, anche nei casi di cui al comma 1-ter" sono soppresse.

Art. 18

(Disposizioni per il patrimonio edilizio pubblico)

1. Al fine di valorizzare e riqualificare il patrimonio edilizio pubblico esistente, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono delle disposizioni di cui alla legge regionale 15

ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)").

2. Al fine di valorizzare il patrimonio pubblico, per gli immobili pubblici oggetto di alienazione è sempre consentito il passaggio tra diverse destinazioni d'uso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 49/2012 e successive modifiche.

Art. 19

(Modifiche alla l.r. 49/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 49/2012 le parole ", entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge," sono soppresse.
2. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 1 della l.r. 49/2012 è aggiunto il seguente:
"2-quater. Agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001 in quanto compatibili."
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 49/2012 è inserito il seguente:
"1-bis. Per le finalità di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 5 del d.l. 70/2011, in caso di delocalizzazione delle volumetrie dei fabbricati in area o aree diverse nella disponibilità del medesimo proponente, purché totalmente o parzialmente edificate e totalmente urbanizzate diverse dalle Zone A ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, lettere b) e c) del d.m. 1444/1968, i Comuni possono procedere attraverso interventi di recupero urbano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30-bis della l.r. 18/1983, con le procedure di cui all'articolo 20 della medesima l.r. 18/1983."
4. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 49/2012 dopo le parole "qualificazione energetica in classe A" sono inserite le seguenti: "e di un ulteriore 15 per cento della volumetria esistente per la qualificazione energetica superiore alla classe A".
5. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/2012 dopo le parole "qualificazione energetica in classe B" sono inserite le seguenti: "e di un ulteriore 10 per cento della superficie esistente qualora l'intervento realizzato abbia qualificazione energetica in classe A".
6. Al comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 49/2012 dopo le parole "parcheggi pertinenziali" sono inserite le seguenti: "privati e pubblici eventualmente previsti dalla normativa di settore".
7. Le misure premiali connesse all'efficientamento energetico di cui ai commi 4 e 5 si applicano senza necessità di un ulteriore recepimento da parte dei Comuni.

Art. 20

(Modifica all'art. 8 della l.r. 28/2011)

1. All'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. I Servizi dei Geni Civili regionali partecipano, previa convenzione, con propri istruttori delegati a Commissioni, Comitati e attività finalizzate al rilascio di pareri

congiunti con gli Uffici Speciali della Ricostruzione post sisma 2009 e 2016 allo scopo di accelerare ed ottimizzare le attività di istruttoria tecnica delle pratiche di ricostruzione."

Art. 21

(Modifica all'art. 13 della l.r. 28/2011)

1. All'articolo 13 della l.r. 28/2011, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per le procedure connesse con l'Autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 e con il Deposito Sismico di cui agli articoli 9 e 10, si utilizza la piattaforma regionale MUDE-RA appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo in materia Sismica, a servizio dei Geni Civili regionali e dei Comuni."

Art. 22

(Modifica all'art. 14 della l.r. 28/2011)

1. All'articolo 14 della l.r. 28/2011, al comma 2 le parole "dall'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 9 e 10".

Art. 23

(Disposizioni per i Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016)

1. I comuni abruzzesi delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016, nell'ambito della propria potestà pianificatoria e regolamentare in materia, possono adeguare i rispettivi strumenti urbanistici, anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani, al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici a condizione che gli stessi siano conformi ai titoli autorizzativi e/o comunicazioni previsti ovvero alla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici. L'adeguamento in deroga è limitato alle volumetrie effettivamente realizzate.
2. Per gli interventi di adeguamento di cui al comma 1 si applica la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 18/1983.

Art. 24

(Modifiche alla l.r. 47/2013)

1. All'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione), al comma 4 le parole "a 300 m. dai nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed annonarie" sono sostituite dalle seguenti: "a 200 metri dalle strutture sanitarie e a 150 metri dai nuclei abitati e dagli insediamenti urbani".

CAPO III

Misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica

Art. 25

(Installazione di manufatti leggeri su aree private)

1. Al fine di consentire il rispetto dei protocolli di sicurezza a seguito dell'emergenza da Covid-19, è consentita l'installazione sulle aree private di manufatti leggeri, quali pensiline, pergolati, gazebo, dehors, o altre strutture facilmente rimovibili, a servizio di attività commerciali, di ristorazione, ricettive, sportive, ricreative, sociali e culturali.
2. L'installazione dei manufatti di cui al comma 1, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza è consentita anche in deroga ai vigenti regolamenti edilizi e strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a due anni a partire dalla comunicazione di inizio lavori (CIL).

Art. 26

(Destinazioni d'uso temporanee)

1. Allo scopo di favorire il reperimento di maggiori spazi al fine di rispettare le misure di distanziamento sociale per fronteggiare la diffusione del Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 23-quater del d.p.r. 380/2001 si applicano anche alle attività economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle attività esistenti di cui al comma 1, per le finalità ivi previste, è consentita, previa comunicazione al Comune competente, l'utilizzazione temporanea di immobili privati siti nelle immediate vicinanze, o parti di essi, per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni.

Art. 27

(Norme di salvaguardia)

1. Per le aree e gli immobili tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'attuazione delle misure di cui agli articoli 25 e 26 è consentita previa autorizzazione dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
2. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 28

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 34/2 del 29.9.2020, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/AM/cm